

Codice A1103A

D.D. 24 dicembre 2025, n. 1359

**Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.r. 04/2009 (Gestione e promozione economica delle foreste) - (Fasc. n. 00000096/2022 00039509/2022 FOR/2021)**



**ATTO DD 1359/A1103A/2025**

**DEL 24/12/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo**

**OGGETTO:** Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.r. 04/2009 (Gestione e promozione economica delle foreste) – (Fasc. n. 00000096/2022 00039509/2022 FOR/2021)

Visti gli atti trasmessi con note prot. nn. 22 e 23 del 26.01.2021 della Regione Carabinieri Forestale “Piemonte” Stazione di Ala di Stura (TO) a carico del signor *omissis*, nato a *omissis* e residente a *omissis*, in qualità di trasgressore ed obbligato in solido, nei confronti del quale con processi verbali nn.*omissis* elevati da Agenti di P.G. alle dipendenze dell’Ente citato, per i fatti constatati nel Comune di *omissis*, particelle varie, è stato accertato quanto segue:

a) violazione all’art. 13 della L.r. n. 04/2009 in combinato disposto con l’art. 14 del DPGR 8/R del 20/09/2011 (Regolamento forestale) relativo allo sradicamento, nell’ambito di attività selvicolturali, ai alberi o ceppaie vive o morte (P.V. n. 01/21);

b) violazione all’art. 14 della L.r. n. 04/2009 in combinato disposto con l’art. 4 del DPGR 8/R del 20/09/2011 (Regolamento forestale) relativo all’esecuzione di interventi selvicolturali senza che sia stata presentata la prescritta comunicazione (P.V. n.45/20); nello specifico l’intervento ha interessato delle particelle catastali ulteriori a quelle riportate nella Comunicazione semplice n. 2020/56230;

constatata la regolarità della contestazione di suddette violazioni;

atteso altresì che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra non ha né presentato nei termini scritti difensivi come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689 né ha fatto richiesta di audizione;

visto in particolare l'art. 13 della L.r. n. 04/2009, in combinato disposto con l'art. 14 del citato Regolamento forestale nonché l'art. 14 della L.r. n. 04/2009 in combinato disposto con l'art. 4 del citato Regolamento forestale come sanzionati, rispettivamente, dall'art. 36, c. 3 e c. 1, lett. a) della medesima Legge;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

dato atto che il soggetto interessato è già stato sanzionato per condotte della stessa indole non ottemperando integralmente ai relativi pagamenti;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

atteso infine che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate, ai sensi dell'art. 11 della qui sopra richiamata Legge, l'entità dell'infrazione accertata, le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi, l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché la personalità del trasgressore/i; elementi questi che, nel caso di specie, giustificano, in questa sede, un aggravamento delle sanzioni tenuto conto che il sig.reomissis è già stato destinatario (sia in qualità di trasgressore e sia in qualità di obbligato in solido) di analoghi provvedimenti, per condotte della stessa indole, non pagati integralmente;

dato atto che gli accertamenti relativi al presente provvedimento saranno assunti con successiva e separata determinazione;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e

specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";

- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la DGR n. 11-739/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

#### *determina*

a) in Euro 400,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui alla lett. a);

b) in Euro 400,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui alla lett. b);

ed in Euro 10,61 la somma dovuta per spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

#### **INGIUNGE**

al sunnominato *omissis* di pagare la somma complessiva di **Euro 810,61** di cui Euro 800,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, n. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso  
amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti